



LEGGE 30 novembre 2004 n.165

REPUBBLICA DI SAN MARINO

RIORDINO DEGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI E DI GESTIONE DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 novembre 2004.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Finalità)*

La presente legge disciplina gli strumenti, le procedure della programmazione sanitaria e socio sanitaria, l'organizzazione e l'ordinamento del sistema sanitario, socio sanitario e previdenziale della Repubblica di San Marino, nel rispetto dei diritti dei cittadini e del principio di controllo sociale.

Art. 2 *(Definizioni)*

Ai fini della presente legge si intende:

1. per pianificazione strategica, l'insieme delle finalità del sistema e le principali linee strategiche su un arco temporale di medio-lungo periodo (3 anni);
2. per programmazione, l'insieme dei sistemi che consentono la pianificazione di obiettivi, attività su un arco temporale di breve periodo (1 anno);
3. per budget, il sistema di assegnazione di obiettivi e risorse ad una articolazione organizzativa.

Art. 3 *(Soggetti del sistema)*

I soggetti del sistema sanitario e socio sanitario sono:

1. Istituto per la Sicurezza Sociale - brev. I.S.S. (cfr. Titolo II - Capo I)
2. Consulta Sociale e Sanitaria - brev. Consulta (cfr. Titolo II - Capo II)
3. Consiglio per la Previdenza - brev. Consiglio (cfr. Titolo II - Capo III)
4. Authority (disciplinata dalla Legge 25 maggio 2004 n.69)

Art. 4

(Processo di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria)

Il sistema di pianificazione sanitaria e socio sanitaria prevede la predisposizione di un Piano Sanitario ed un Piano Socio Sanitario, che vengono adottati dal Congresso di Stato, acquisito il parere della Consulta di cui all'articolo 24, ed approvati dal Consiglio Grande e Generale.

I Piani vengono predisposti dal Congresso di Stato, sulla base degli indirizzi generali del Consiglio Grande e Generale, avvalendosi del supporto tecnico dell' Authority.

Nei Piani vengono esplicitati gli obiettivi che la Repubblica intende perseguire nell'arco del triennio, le principali politiche ed azioni tese a conseguirli ed il quadro delle risorse finanziarie prevedibilmente a disposizione.

Sulla base del Piano Sanitario e del Piano Socio Sanitario il Congresso di Stato emana annualmente le linee di indirizzo per la programmazione aziendale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, sulla base degli indirizzi ricevuti provvede a predisporre gli atti di programmazione di cui al successivo articolo.

Gli atti sono sottoposti alla Consulta Sociale e Sanitaria e al Consiglio per la Previdenza per un parere obbligatorio e successivamente approvati dal Congresso di Stato.

Art. 5

(Documenti di programmazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale)

I principali documenti di programmazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale sono:

- il budget generale dell'Istituto, come strumento di controllo direzionale;
- il Piano del Personale, come strumento attraverso il quale l'Istituto definisce le proprie necessità in termini di personale;
- il Piano degli Investimenti, come strumento che evidenzia gli investimenti ordinari e straordinari da effettuarsi per l'anno a venire, gli eventuali disinvestimenti, gli effetti finanziari e monetari di investimenti e disinvestimenti.

TITOLO II

ORGANI DEL SISTEMA

CAPO I

ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE - I.S.S.

Art. 6

(Personalità giuridica)

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, ente statale con gestione amministrativa autonoma, è l'ente attraverso il quale lo Stato assicura l'erogazione di prestazioni sanitarie, di prestazioni socio sanitarie, di prestazioni assistenziali, di prestazioni previdenziali nel quadro delle politiche definite dal Consiglio Grande e Generale e sulla base delle scelte programmatiche definite dall'articolo 4 della presente legge.

L'I.S.S. ha personalità di diritto pubblico ed autonomia gestionale, e svolge la sua azione attraverso strutture proprie e avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, nell'ambito del quadro normativo stabilito dalle leggi.

Art. 7
(Organi)

Sono organi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale: il Direttore Generale, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Consiglio per la Previdenza, la Consulta Sociale e Sanitaria.

Gli organi dell'I.S.S. rispondono di ogni danno economico arrecato all'Istituto per la Sicurezza Sociale per dolo e colpa grave. In particolare i membri del Comitato Esecutivo sono tenuti ad attendere ai doveri dell'Ufficio in modo da garantire il buon andamento delle attività; a rispettare le norme di legge e i regolamenti; ad agire con rettitudine, capacità, buon rendimento, fedeltà; a raggiungere gli obiettivi fissati nei documenti di programmazione.

Oltre alle incompatibilità stabilite dalla presente legge per ogni specifico Organo, sono incompatibili con ogni carica negli Organi dell'I.S.S.:

1. i dipendenti dell'I.S.S., con esclusione dei componenti il Comitato Esecutivo;
2. gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti di istituti bancari e società finanziarie;
3. gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti di società ed enti, i titolari di licenza esercitanti attività economiche nei settori della vendita, produzione, gestione di materiale sanitario, di case di cura, strutture di accoglienza.

I membri degli Organi non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni, atti, contratti e provvedimenti nei quali abbiano interesse personale o ve l'abbiano i loro congiunti od affini entro il secondo grado.

Art. 8
(Poteri di gestione)

La gestione dell'Istituto è affidata al Direttore Generale, il quale ha tutti i poteri di gestione, salvo gli atti e le competenze per legge affidati al Comitato Esecutivo.

Art. 9
(Nomina e composizione degli organi)

Il Direttore Generale è nominato dal Congresso di Stato, dura in carica tre anni ed è riconfermabile triennialmente nell'incarico o per un periodo inferiore qualora ne sussistano l'opportunità e l'accordo fra le parti.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale che durano in carica cinque anni, indicati uno dai Gruppi Consiliari, uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e uno dalle associazioni di categoria. Il Presidente viene eletto tra i membri dell'organo nella prima seduta.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti o al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'Ordine degli Avvocati e Notai.

Il Consiglio per la Previdenza è composto da otto membri nominati dal Consiglio Grande e Generale, di cui due indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e del lavoro autonomo. I membri durano in carica cinque anni.

La Consulta Sociale e Sanitaria è composta da otto membri nominati dal Consiglio Grande e Generale di cui due indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e del lavoro autonomo. I membri durano in carica cinque anni.

Art. 10

(Coordinatori della Consulta e del Consiglio)

La Consulta ed il Consiglio nominano al loro interno un Coordinatore che convoca le sedute. Il Coordinatore del Consiglio viene nominato fra i membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e del lavoro autonomo; il Coordinatore della Consulta viene nominato fra i membri designati dai Gruppi Consiliari.

Art. 11

(Direttore Generale)

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione salvo gli atti e le competenze per legge affidati al Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale convoca e presiede il Comitato Esecutivo.

Esercita la funzione di capo del personale dell'I.S.S.; ha inoltre la gestione delle graduatorie pubbliche per incarichi, sostituzioni e supplenze del personale sanitario e socio sanitario, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio del Lavoro.

Il personale dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale con rapporto di impiego pubblico viene assunto nei limiti dell'organico del Dipartimento Sanità.

Al fine di provvedere a prestazioni specialistiche o per attività professionali non presenti sul territorio, il Comitato Esecutivo può autorizzare il Direttore Generale a stipulare convenzioni.

Il Comitato Esecutivo può altresì autorizzare il Direttore Generale, in casi di particolare necessità od urgenza di funzionalità dei servizi sanitari e socio sanitari, a stipulare contratti a termine. Può inoltre autorizzare il Direttore Generale, per particolari condizioni di lavori temporanei o comunque non stabili, a stipulare accordi nell'ambito delle leggi della Pubblica Amministrazione, per l'assunzione di personale.

Il Direttore Generale propone al Congresso di Stato, per la decisione, la nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie.

Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Direttore Amministrativo e del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie.

Il Direttore Generale risponde personalmente per tutto ciò che concerne l'esercizio tecnico ed amministrativo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale nei limiti delle proprie attribuzioni.

La responsabilità attribuita al Direttore Generale non esonera il personale dipendente da quelle in cui esso personalmente potrà incorrere per azioni ed omissioni, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri di ciascuno.

Il Direttore Generale è assunto sulla base di uno specifico contratto di lavoro che disciplina gli aspetti normativi ed economici; svolge la sua attività a tempo pieno per l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Le sue funzioni sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio, industria e professione, nonché con l'incarico di membro del Consiglio Grande e Generale.

Può delegare in caso di assenza programmata le sue funzioni ad altro membro del Comitato Esecutivo, o, in caso di assenza non prevedibile, è sostituito dal Direttore Amministrativo o in assenza anche di questo dal Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie.

E' tenuto ad intervenire con voto consultivo alle sedute della Consulta e del Consiglio.

I titoli di studio e professionali sono indicati nell'Allegato A alla presente legge.

Art. 12

(Direttore Amministrativo)

Il Direttore Amministrativo collabora con il Direttore Generale nello svolgimento delle sue funzioni ed è specificamente responsabile dell'area relativa ai servizi amministrativi e di supporto logistico-organizzativo, nonché di tutte le attività relative al settore previdenziale.

Il Direttore Amministrativo è assunto sulla base di uno specifico contratto di lavoro che disciplina gli aspetti normativi ed economici, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, e svolge la sua attività a tempo pieno per l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Le sue funzioni sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio, industria e professione, nonché con l'incarico di membro del Consiglio Grande e Generale.

I titoli di studio e professionali sono indicati nell'Allegato A alla presente legge.

Art. 13

(Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie)

Il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie collabora con il Direttore Generale nello svolgimento delle sue funzioni ed è specificamente responsabile dell'area relativa alle attività sanitarie e alle attività socio-sanitarie.

Il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie è assunto sulla base di uno specifico contratto di lavoro che disciplina gli aspetti normativi ed economici, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, e svolge la sua attività a tempo pieno per l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Le sue funzioni sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio, industria e professione, nonché con l'incarico di membro del Consiglio Grande e Generale.

I titoli di studio e professionali sono indicati nell'Allegato A alla presente legge.

Art. 14

(Competenze del Comitato Esecutivo)

Gli atti e le competenze di gestione affidati al Comitato Esecutivo sono:

- a) la predisposizione del bilancio preventivo annuale, delle eventuali variazioni e del budget dell'Istituto per la successiva approvazione del Consiglio Grande e Generale;
- b) la predisposizione del bilancio consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio Grande e Generale;
- c) l'approvazione della relazione trimestrale di verifica degli scostamenti degli obiettivi di budget;
- d) l'approvazione del Piano degli investimenti dell'I.S.S. per la successiva deliberazione del Congresso di Stato;
- e) l'approvazione del Piano del personale dell'I.S.S. per la successiva deliberazione del Congresso di Stato;
- f) l'approvazione del regolamento amministrativo contabile e dei regolamenti interni dei vari servizi;
- g) l'esame delle istanze dei cittadini, sulle quali è tenuto a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni, sentiti i riferimenti degli uffici e degli organismi competenti e sulla base di un Regolamento da emanarsi sentite la Consulta e il Consiglio;
- h) esercitare, per quanto non previsto ai punti precedenti, le altre funzioni demandate al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e regolamenti in vigore.

Ai documenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e), che saranno accompagnati da specifica relazione, devono essere allegati i pareri espressi per quanto di competenza dalla Consulta e dal Consiglio.

Annualmente il Comitato Esecutivo provvede a redigere una dettagliata relazione sull'attività di gestione e sugli obiettivi raggiunti in base agli atti di programmazione che sarà inviata al Consiglio Grande e Generale per la discussione in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo.

Inoltre il Comitato Esecutivo è tenuto ad inviare tutte le deliberazioni, per la parte di relativa competenza, al Consiglio per la Previdenza e alla Consulta Sociale e Sanitaria.

I ricorsi in materia sanitaria e socio sanitaria proposti al Comitato Esecutivo sono considerati ricorsi in opposizione ai sensi dell'articolo 12 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e sono pertanto soggetti a tutte le procedure della legge medesima.

I ricorsi in materia pensionistica sono esaminati dal Consiglio per la Previdenza ai sensi del successivo articolo 25.

Art. 15

(Revoca, decadenza e dimissioni dei membri del Comitato Esecutivo)

Il Congresso di Stato può revocare la nomina dei membri del Comitato Esecutivo.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di budget, non determinato da impedimenti oggettivi, può essere causa di revoca della nomina dei membri del Comitato Esecutivo.

Nel caso di revoca della nomina o decadenza del Direttore Generale, contemporaneamente e automaticamente vengono revocate o dichiarate decadute le nomine degli altri membri.

Nel caso di revoca o decadenza della nomina del Direttore Amministrativo o del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie, il Congresso di Stato procede alla loro sostituzione.

Nel caso di dimissioni volontarie, i membri restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del Congresso di Stato.

Art. 16

(Sostituzione dei membri del Comitato Esecutivo)

Alle sostituzioni si provvede non appena si è verificata la vacanza.

Le sostituzioni hanno effetto dalla data di nomina dei sostituti da parte del Congresso di Stato.

I sostituti restano in carica fino alla scadenza del mandato dei predecessori.

Art. 17

(Convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo)

Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese; si riunisce in seduta straordinaria o su invito del Direttore Generale o su richiesta di almeno due membri del Comitato.

Il Direttore Generale può invitare alle sedute del Comitato Esecutivo i Dirigenti e Funzionari dell'I.S.S. competenti per le materie trattate, il Segretario di Stato competente per la Sanità, la Sicurezza Sociale, la Previdenza o suo delegato, il Collegio dei Sindaci Revisori.

I membri del Comitato non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni, atti, contratti e provvedimenti nei quali abbiano interesse personale o ve l'abbiano i loro congiunti od affini entro il secondo grado.

Art. 18

(Validità delle sedute del Comitato Esecutivo)

Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza del Direttore Generale e di almeno un Direttore.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei membri. A parità di voti prevale il voto del Direttore Generale.

Art. 19

(Incarichi speciali ai membri del Comitato Esecutivo)

Il Comitato può affidare ai suoi membri incarichi speciali nell'ambito di quelle che sono le proprie attribuzioni, compresa la verbalizzazione delle sedute.

Art. 20

(Collegio dei Sindaci Revisori)

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri, nel cui seno è eletto il Presidente nella prima seduta.

Il Collegio dei Sindaci Revisori esercita le sue funzioni per tutte le gestioni dell'Istituto ed ha i seguenti compiti:

- vigilare sulla regolarità amministrativa e contabile dell'I.S.S.;
- vigilare sul rispetto delle leggi e dei principi di corretta amministrazione;
- verificare la gestione finanziaria e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili;
- fare ispezioni e riscontri di cassa;
- svolgere controlli trimestrali sull'andamento dell'I.S.S. redigendo apposito verbale;
- esaminare i rendiconti, riferendone, con apposita relazione, al Comitato Esecutivo.

Per l'espletamento delle funzioni viene stabilita dal Congresso di Stato, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute, una indennità mensile.

Art. 21

(Revoca, decadenza e dimissioni dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori)

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o che si vengano a trovare in condizioni di incompatibilità, sono dichiarati decaduti.

I membri che con il loro comportamento arrechino pregiudizio agli interessi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, sono revocati.

La decadenza e la revoca sono dichiarate dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato nella prima seduta utile successiva alla delibera adottata dal Congresso di Stato, il quale è tenuto a deliberare immediatamente in merito alla segnalazione del Collegio o alla notizia dei fatti che danno luogo alla revoca.

Il Collegio, contestualmente alla notifica del provvedimento di decadenza o di revoca, deve dare comunicazione all'interessato del provvedimento stesso, che ha immediato effetto sospensivo.

Il Collegio prende atto delle dimissioni dei propri componenti dandone comunicazione al Congresso di Stato.

I membri dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del Consiglio Grande e Generale.

Art. 22

(Sostituzione dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori)

Alle sostituzioni si provvede non appena si è verificata la vacanza.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori ha l'obbligo di comunicare al Congresso di Stato le vacanze entro cinque giorni da quello in cui si sono verificate.

Le sostituzioni hanno effetto dalla data di approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

I sostituti restano in carica quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 23

(Condizioni di incompatibilità dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori)

Sono incompatibili con la carica di membro del Collegio dei Sindaci Revisori i dipendenti dell'I.S.S. o di settori ad esso affini.

CAPO II
CONSULTA SOCIALE E SANITARIA

Art. 24
(Funzioni della Consulta Sociale e Sanitaria)

La Consulta Sociale e Sanitaria svolge funzioni consultive nei confronti del Congresso di Stato sugli strumenti di pianificazione sanitaria e socio sanitaria e sugli atti fondamentali dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Alla Consulta è richiesto, dal Congresso di Stato, di esprimere parere obbligatorio, sui seguenti atti:

- Piano Sanitario e Piano Socio Sanitario;
- Budget dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, per la parte di relativa competenza;
- Piano del personale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- Piano degli investimenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per la parte di relativa competenza.

Il Segretario di Stato competente per la Sanità e la Sicurezza Sociale o suo delegato interviene con voto consultivo alle sedute della Consulta.

CAPO III
CONSIGLIO PER LA PREVIDENZA

Art. 25
(Funzioni del Consiglio per la Previdenza)

Il Consiglio per la Previdenza svolge le funzioni di gestione della previdenza, e dei relativi fondi, compreso l'esame dei ricorsi, già assegnate dalle norme vigenti al Consiglio di Amministrazione dell'I.S.S.

Svolge inoltre funzioni consultive nei confronti del Congresso di Stato sugli strumenti di pianificazione previdenziale e sugli atti fondamentali dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Al Consiglio è richiesto, dal Congresso di Stato, di esprimere parere obbligatorio, sui seguenti atti:

- Budget dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, per la parte di relativa competenza;
- Piano degli investimenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per la parte di relativa competenza.

Il Segretario di Stato competente per la Previdenza o suo delegato interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLA CONSULTA SOCIALE E SANITARIA E AL CONSIGLIO PER LA PREVIDENZA

Art. 26
(Nomine, incompatibilità e convocazione)

I membri della Consulta e del Consiglio sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Sono incompatibili con la carica di membro della Consulta e del Consiglio i dipendenti dell'I.S.S. o di settori ad esso affini, nonché i membri del Consiglio Grande e Generale.

Compete ai rispettivi Coordinatori formulare gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno della seduta ed inviarli almeno cinque giorni prima della data prevista.

In caso di urgenza motivata la Consulta e il Consiglio possono riunirsi anche nello stesso giorno in cui ha luogo la convocazione.

Art. 27
(Validità delle sedute)

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Consulta e del Consiglio.

La Consulta e il Consiglio deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto dei rispettivi Coordinatori.

I Coordinatori possono invitare alle sedute i Dirigenti e Funzionari dell'I.S.S. competenti per le materie trattate.

Il Comitato Esecutivo è tenuto a fornire alla Consulta ed al Consiglio il supporto tecnico amministrativo necessario allo svolgimento delle funzioni previste dalla legge.

Art. 28
(Verbali delle sedute)

I verbali delle sedute vengono redatti da un membro designato a fungere da segretario.

I verbali vengono approvati nella seduta immediatamente successiva.

In caso di urgenza i deliberati possono essere dichiarati immediatamente esecutivi.

Dei verbali può essere rilasciata copia, oltre che ai membri della Consulta e del Consiglio, anche ai membri del Consiglio Grande e Generale che ne facciano richiesta.

Art. 29
(Compensi a favore dei membri)

Per l'espletamento delle loro funzioni viene stabilita dal Congresso di Stato, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute, una indennità mensile in favore dei membri della Consulta e del Consiglio.

TITOLO III
FINANZIAMENTO

Art. 30
(Modalità di finanziamento)

Il finanziamento dell'Istituto per la Sicurezza Sociale avviene attraverso la riscossione dei contributi, delle imposte ed il finanziamento dello Stato nelle modalità stabilite dalle leggi, nonché dalle donazioni e oblazioni, dai proventi delle attività economiche, dei servizi e delle prestazioni.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31
(Abrogazioni)

Sono abrogati la Legge 19 settembre 1990 n. 105 e ogni altra legge, norma o regolamento in contrasto con la presente.

Art. 32
(Norme transitorie)

Fino all'insediamento degli organismi di cui alla presente legge, restano in carica quelli esistenti con le loro attuali attribuzioni.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato un decreto reggenziale contenente un apposito provvedimento di riordino delle competenze e funzioni del personale, in particolare dirigente, che dovrà prevedere responsabilità, competenze, funzioni. Il decreto sarà emesso su proposta del Comitato Esecutivo, che potrà avvalersi, allo scopo, di Funzionari dei Dipartimenti Finanze, Interni e Sanità, designati dal Congresso di Stato.

Gli Organi dell'I.S.S. in seduta congiunta si doteranno di un codice di autodisciplina.

La separazione delle competenze in materia sanitaria e socio sanitaria dalle competenze in materia previdenziale, in capo ai vari Organi dell'I.S.S., non comporta la separazione degli Uffici e delle funzioni amministrative generali.

Art. 33
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 dicembre 2004/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Arzilli – Roberto Raschi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Loris Francini

ALLEGATO A

DOTAZIONE COMITATO ESECUTIVO

Disposizioni comuni:

- avere il godimento dei diritti civili e politici;
- non avere subito condanne penali per reato non colposo, che comportino la restrizione della libertà personale, per un tempo superiore ad un anno, ovvero per lo stesso tempo di interdizione dai pubblici uffici, da dimostrarsi mediante certificato penale.

1. DIRETTORE GENERALE

- Laurea conseguita da almeno 5 anni;
- Master o specializzazione;
- Esperienza almeno quinquennale nella gestione di strutture sanitarie complesse;

2. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Laurea in discipline economiche, giuridiche e sociali conseguita da almeno 5 anni;
- Esperienza dirigenziale almeno quinquennale.

3. DIRETTORE DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita da almeno 5 anni;
- Specializzazione in Igiene Pubblica o primariato almeno quinquennale o esperienza dirigenziale almeno quinquennale.